



I.C. 3 "de Curtis - Ungaretti - Iovino" ad Indirizzo Musicale

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado

Sede Centrale: Via Viola, 20 - 80056, Ercolano (NA) - tel. 081/7713113

Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie - tel. 0817393861 - Plesso Genovese: Via Palmieri - tel. 0817881291

Sede di Via Cuparella - tel. 0817321721

C.F. : 95170720635 - Cod. mecc. : NAIC8DA007

www.ic3decurtisungaretti.edu.it - e-mail: naic8da007@istruzione.it - naic8da007@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 38

Ercolano, 01/10/2024

IC3 "de Curtis Ungaretti" - Ercolano
Prot. 0006777 del 02/10/2024
IV (Uscita)

Alle famiglie degli alunni
Al personale docente
Al sito web
Al registro Argo

Oggetto: Modalità giustificazione assenze alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a far data dal 1^a settembre le disposizioni circa le giustifiche per assenza o per malattia o per altre motivazioni sono cambiate a norma della legge Regionale n. 13 del 25/07/2024, art. 9, che ha abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione a scuola per assenze superiori ai 5 giorni, per motivi di salute non legati malattie infettive responsabili di epidemie in ambito scolastico. In caso contrario, sarà necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia o pediatra e presentare il certificato medico. Si raccomanda di assumere un comportamento responsabile verso tutta la collettività, verso la platea scolastica, verso i bambini fragili che potrebbero aver conseguenze da un'eventuale infezione.

I signori genitori sono pregati di consegnare il modello di autocertificazione o altro, direttamente al docente di classe/sezione o inviarlo sulla posta della scuola all'indirizzo mail naic8da007@istruzione.it

Per le assenze saltuarie, non superiori ai 5 giorni, permangono le disposizioni già in uso presso codesta istituzione scolastica.

Scuola Primaria: utilizzo di Argo

Scuola Secondaria: libretto delle giustifiche

Si ricorda che, ai fini del computo della validità dell'anno scolastico, le assenze non giustificate da certificato medico, così come i ritardi o i prelievi anticipati non autorizzati da certificazioni, contribuiranno a pieno titolo, alla valutazione finale di ammissione o non ammissione all'anno scolastico successivo. Si rammenta altresì che, ai sensi della Circolare Ministeriale n. 4685 del 24/01/2024, le assenze, anche non continuative, pari a 15 giorni, nel corso di tre mesi senza giustificati motivi, dovranno essere denunciate da codesta amministrazione, alle autorità competenti.

Si allegano:

art. 9 della legge Regionale del 24/07/2024

modello di autocertificazione per assenze oltre i 5 giorni

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Patrizia Cagnazzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93



I.C. 3 "de Curtis - Ungaretti - Iovino" ad Indirizzo Musicale

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado

Sede Centrale: Via Viola, 20 - 80056, Ercolano (NA) - tel. 081/7713113

Plesso Ungaretti: Via Case Vecchie - tel. 0817393861 - Plesso Genovese: Via Palmieri - tel. 0817881291

Sede di Via Cuparella - tel. 0817321721

C.F. : 95170720635 - Cod. mecc. : NAIC8DA007

www.ic3decurtisungaretti.edu.it - e-mail: naic8da007@istruzione.it - naic8da007@pec.istruzione.it

Art. 9

(Modifiche alla [legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11](#))

1. Dopo l'articolo 10 della [legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11](#) (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è aggiunto il seguente:

"Art. 10bis (Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

2. L'obbligo previsto dal comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre Regioni nelle quali vige una diversa disciplina.

3. Il pediatra di libera scelta, con cadenza annuale, verifica lo stato psicofisico dei propri pazienti e inserisce la relativa relazione nella apposita sezione della piattaforma prevista per il libretto pediatrico regionale.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità di attuazione della disposizione prevista dal presente articolo."